



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
del 03 maggio 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
UFFICIO TERRITORIALE

Registrato il 06 GIU. 2023 n. 373 serie 3

Versati € 264,00 (Duecento sessantaquattro/00)

Per il Direttore Provinciale
ADDETTO AL SERVIZIO
(Danilo PINO)

Il segretario
Enrico Gaddalini

Il Presidente
Roberto Gaddalini

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Flylillo"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Flylillo", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito, per brevità, l'"**Associazione**", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.
4. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
5. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede nel comune di 18020 - Lucinasco (IM). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea degli associati.
2. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 3 - ATTIVITÀ E FINALITÀ

1. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, di promozione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
2. In particolare, le finalità che l'Associazione si propone sono:
 - abbattere i muri tra disabilità e tecnologia utilizzando principalmente il mondo del *gaming*;
 - supportare e collaborare con altre realtà che si occupano di assistenza ai disabili, tra cui le aziende che lavorano nella creazione di ausili per la disabilità;
 - sviluppare ed ottenere tecnologie per persone disabili, offrendole ai disabili che ne facciano richiesta;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- promuovere e tutelare dei diritti umani, civili, sociali, nonché la cultura delle pari opportunità.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione può promuovere e organizzare incontri, riunioni, occasioni di socializzazione tra persone disabili.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
3. In particolare, l'Associazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, mediante specifiche deliberazioni, può:
 - somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 70, comma 2 della L. 117/2017;
 - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 5 - GLI ASSOCIATI

1. All'Associazione possono essere ammessi tutti coloro che ne condividono i principi e gli scopi.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, che si impegnano a realizzarli e siano mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.
4. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.
5. Gli associati si distinguono in:
 - (i) soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
 - (ii) soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.
6. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
7. I soci hanno il diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
8. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.
9. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Presidente;
 - il Consiglio direttivo.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

ART. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

20. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
19. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
18. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.
17. L'esclusione diventa operante dal momento in cui viene comunicata, via raccomandata a/r, al socio escluso.
 - a) non otemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
 - c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
16. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
 14. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
 15. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
 13. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile sia per atto tra vivi sia a causa di morte. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
12. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni di calendario motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
11. La deliberazione avente per oggetto l'ammissione di un nuovo socio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
10. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata, entro 30 (trenta) giorni di calendario, dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 1 (uno) associati.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 10 (dieci) giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
6. La convocazione va diramata per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 5 (cinque) ore di distanza dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
9. È consentito, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, l'intervento in Assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per gli atti di fusione, scissione o trasformazione dell'associazione, e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 5 (cinque) ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale di gestione predisposto dal Consiglio di Gestione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno solare di riferimento.
4. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - approva il preventivo di gestione, il rendiconto annuale di gestione e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

ART. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci:
 - approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti;
 - scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, che durano in carica sino a dimissioni e sono rieleggibili senza limiti nel numero di mandati, anche consecutivi.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti nel numero dei mandati, anche consecutivi.
5. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente 2 (due) volte, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

11. La convocazione va diramata per iscritto con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
12. È consentito l'intervento alle sedute del Consiglio Direttivo attraverso mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri che partecipano e votano.
14. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 12 - PRESIDENTE

1. Il Presidente mantiene la carica per 5 (cinque) anni e può essere riconfermato senza limiti nel numero di mandati, anche consecutivi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 13 - TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote e contributi degli aderenti e di privati;
 - contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
- 2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
- 3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
- 4. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.
- 5. È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.
- 6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 - RENDICONTO ANNUALE

- 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige preventivo di gestione, il rendiconto annuale di gestione e la relazione di attività, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
- 3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
- 4. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, entro il termine ultimo del 31 luglio di ogni anno.

ART. 16 - SCIoglimento

- 1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 3. In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 - NORME FINALI

- 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Roberto
Gandolfo
04.08.2023
13:35:39
GMT+01:00

